Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **Roma - Venerdì, 11 novembre 1932 - Anno XI** **Numero 260**

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

LEGISLATURA XXVIII — SESSIONE 1929-32

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica per mercoledì 16 novembre 1932 - Anno XI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Sorteggio degli Uffici.

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 327, riflettente l'autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare garanzia ad un finanziamento in favore di Società industriali della Colonia.

Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932, n. 370, col quale sono state adottate modificazioni alla convenzione vigente per la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie del pubblico servizio di navigazione nelle acque italiane del Lago Maggiore.

Conversione in legge del R. decreto-legge 24 marzo 1932, n. 392, concernente provvedimenti per la Milizia portuaria.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 436, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa di diversi Ministeri per l'esercizio finanziario 1931-32, ed ai bilanci di alcune Aziende autonome per detto esercizio, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione del decreto Reale 25 aprile 1932, n. 435, relativo a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1932, n. 100, col quale viene concesso alla Società boracifera di Larderello, con sede a Firenze, un contributo annuo di un milione di lire per gli esercizi finanziari dal 1931-32 al 1945-1946.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 457, recante agevolazioni tributarie per le autovetture di limitata potenza.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 gennaio 1932, n. 114, che reca provvidenze concernenti il credito a favore delle industrie della conservazione del pesce della Venezia Giulia.

Conversione in legge del R. decreto-legge 2 maggio 1932, n. 494, recante l'aumento di L. 6.000.000 annue, per 25 anni, dei fondi di bilancio stanziati al capitolo 80-*ter* dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per contributo a favore di agricoltori benemeriti.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 974, che aumenta il fondo stanziato per contributo ad agricoltori particolarmente benemeriti e reca provvedimenti in favore degli agricoltori delle provincie di Brescia e di Pola.

Conversione in legge del R. decreto-legge 22 luglio 1932, n. 1069, contenente modificazioni ed aggiunte al R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1132, recante provvedimenti per agevolare l'estinzione o la trasformazione di passività agrarie onerose.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1932, n. 533, riguardante l'esonero dall'imposta sulla energia elettrica consumata a bordo delle navi.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 aprile 1932, n. 574, che approva e rende esecutorio l'atto aggiuntivo 15 febbraio 1932 per la parziale modificazione dei patti di concessione del tronco di allacciamento del comune di Castiglione di Sicilia alla ferrovia Circumetnea.

(6900)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 22 luglio 1932, n. **1418**.
Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Consorzio per i rimboschimenti nella provincia di Ascoli Piceno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 novembre 1914, n. 1367, relativo alla costituzione del Consorzio tra lo Stato e la provincia di Ascoli Piceno pei lavori di rimboschimento nella Provincia medesima, col quale venne fissato in L. 2000 il concorso dello Stato per la esecuzione di tali lavori, restando a carico della Provincia un eguale contributo di L. 2000;

Vista la deliberazione 17 giugno 1932-X, n. 266, con la quale l'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno ha elevato a L. 10.000 annue il proprio contributo al Consorzio predetto;

Visto l'art. 75 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato al Consorzio per i rimboschimenti da eseguirsi nella provincia di Ascoli Piceno, determinato sino alla somma di L. 2000 col R. decreto 8 novembre 1914, n. 1367, è elevato, a decorrere dall'esercizio 1932-33, sino alla somma di L. 10.000, corrispondente al contributo stabilito dalla Provincia interessata.

Art. 2.

La somma di L. 10.000 anzidetta sarà prelevata dal fondo stanziato al capitolo 47 del bilancio passivo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1932-33 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 22 luglio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 30. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 27 ottobre 1932, n. 1419.

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed agli stati di previsione della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci speciali di talune Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1932-33.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 17 marzo 1932, n. 290, 24 marzo 1932, n. 316, 19 maggio 1932, n. 560, 26 maggio 1932, nn. 568, 569, 571 e 572, 6 giugno 1932, nn. 636 e 676, e 16 giugno 1932, nn. 698 e 711;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni agli stanziamenti inscritti, per il corrente esercizio finanziario, nello stato di previsione dell'entrata, ed in quelli della spesa di diversi Ministeri, nonchè in alcuni bilanci relativi a gestioni speciali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'educazione nazionale, dell'interno, dei lavori pubblici, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario predetto, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione del Fondo per il culto, dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1932-33, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *C*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 4.

È autorizzata, per l'esercizio finanziario 1932-33, l'assegnazione straordinaria di L. 1.000.000 a favore dell'Azienda dei magazzini generali di Fiume.

Art. 5.

È autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 10.000.000, per una volta tanto, a favore dell'Amministrazione provinciale di Piacenza e dei Comuni della Provincia stessa.

La ripartizione e destinazione del fondo sarà disposta dal Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 33. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Tabella di variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1932-33.

In aumento:

Cap. n. 244-*bis* — Versamento delle attività finanziarie del soppresso fondo per l'emigrazione, ecc.	L. 1.588.838,42

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di variazioni agli stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1932-33.

MINISTERO DELLE FINANZE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 78 — Premi di operosità e di rendimento, ecc. (Corte dei conti)	L.	264.000
Cap. n. 89 — Fitto di locali non demaniali (Avvocatura dello Stato)	»	30.000
Cap. n. 103 — Spese per i servizi del Tesoro, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 181 — Spese d'ufficio, di cancelleria, illuminazione, ecc.	»	200.000
Cap. n. 185 — Indennità di trasferimento, di viaggio, ecc.	»	50.000
Cap. n. 269-*ter* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria all'Azienda dei magazzini generali di Fiume	»	1.000.000
Cap. n. 394 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso nel pagamento degli interessi pel funzionamento di speciali istituzioni di credito e contributi vari	»	10.000.000
Totale degli aumenti	L.	12.544.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 180 — Spese di amministrazione delle proprietà demaniali, ecc. . . . . L. 50.000
Cap. n. 182 — Spese per forniture di carta bianca, ecc. . . . . » 46.200

Totale delle diminuzioni . . . L. 96.200

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 189 — Spese e premi per la ricerca di materia imponibile nell'applicazione delle diverse imposte ordinarie e straordinarie.

Cap. n. 190 — Compensi e spese per messi notificatori, informatori e indicatori (Spesa obbligatoria).

Cap. n. 375 (aggiunto) — Spesa per l'erezione dei monumenti nazionali a Cesare Battisti in Trento ed a Nazario Sauro in Capodistria.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole . . . . L. 20.000
Cap. n. 69 (aggiunto, in conto competenza) — Spese per l'attuazione della riforma del libro I del Codice civile, ecc. . . . . » 35.000

Totale degli aumenti . . . L. 55.000

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

In aumento:

Cap. n. 21 — Spese per le statistiche, ecc. . . L. 50.000 —
Cap. n. 27 — Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, ecc. . . . . » 1.000.000 —
Cap. n. 102 (aggiunto, in conto competenza) — Concorso dello Stato nelle spese relative all'istituzione nel bacino del Mediterraneo di scuole per gli italiani all'estero . . . . » 1.588.838,42

Totale degli aumenti . . . L. 2.638.838,42

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 38 — Sussidi, premi ed assegni ad istituzioni ausiliarie, ecc. . . . . L. 300.000
Cap. n. 47 — Spese per gli esami di ammissione, di maturità, ecc. . . . . » 1.240.000
Cap. n. 73-*bis* (di nuova istituzione) — Contributi dei Comuni e delle Provincie per i Consorzi provinciali obbligatori per l'istruzione tecnica, trasferiti a carico dello Stato, ai sensi del testo unico sulla finanza locale, approvato con il R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175 . . . . » 1.400.000
Cap. n. 113 — Soprintendenze alle antichità, all'arte medioevale, ecc. . . . . » 90.000

Totale degli aumenti . . . L. 3.030.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 42 — Fondo destinato alle spese degli enti culturali delegati, ecc. . . . . . . L. 300.000
Cap. n. 67 — Concorsi e rimborsi dovuti dallo Stato ai Comuni che conservarono l'autonomia scolastica, ecc. . . . . » 1.400.000
Cap. n. 123 — Soprintendenze alle antichità, ecc. Spese alle quali si provvedeva con il provento della tassa di entrata . . . . » 40.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 1.740.000

MINISTERO DELL'INTERNO.

In aumento:

Cap. n. 95-*bis* (di nuova istituzione) — Assegnazione straordinaria a favore dell'Amministrazione provinciale di Piacenza e dei Comuni della Provincia stessa . . . . L. 10.000.000 —

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

a) *In aumento*:

Cap. n. 7 — Ufficiali idraulici e di bonifica, ecc. L. 150.000
Cap. n. 8 — Incaricati stabili - Compensi, premi, ecc. . . . . » 150.000
Cap. n. 57 — Manutenzione, ecc. dei porti (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 100.000
Cap. n. 98 — Spese dipendenti da terremoti (Italia centrale) . . . . » 6.000.000
Cap. n. 118 — Opere pubbliche nella Sardegna . » 5.000.000
Cap. n. 131 — Opere idrauliche (Italia settentrionale . . . . » 9.000.000
Cap. n. 137 — Opere idrauliche (Italia centrale) . » 4.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 24.400.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 76 — Opere stradali, ecc. (Italia settentrionale) . . . . L. 100.000
Cap. n. 108 — Spese dipendenti da danni di terremoti (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 11.300.000
Cap. n. 117 — Opere pubbliche nella Sicilia . . » 3.130.000
Cap. n. 133 — Opere edilizie (Italia settentrionale) » 2.000.000
Cap. n. 139 — Opere edilizie (Italia centrale) . . » 1.000.000
Cap. n. 143 — Opere idrauliche (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 4.000.000
Cap. n. 145 — Opere edilizie (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 4.000.000
Cap. n. 146 — Opere igieniche, ecc. (Italia meridionale ed insulare) . . . . » 2.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 27.530.000

c) *Modifiche di denominazioni*:

Cap. n. 135 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane (Italia settentrionale).

Cap. n. 141 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane (Italia centrale).

Cap. n. 147 — Spese in dipendenza di danni causati da terremoti, alluvioni, piene e frane e da eruzioni vulcaniche (Italia meridionale ed insulare).

MINISTERO DELLA GUERRA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 21 — Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di Corpi, ecc. . . . . . L. 600.000
Cap. n. 23 — Corredo alle truppe, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 33 — Servizi di stato maggiore, ecc. . » 400.000
Cap. n. 35 — Servizi del genio - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale, ecc. . . . » 1.000.000
Cap. n. 59 — Premi per invenzioni, ecc. . . » 500
Cap. n. 64 — Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . » 3.130.000

Totale degli aumenti . . . L. 6.130.500

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 37 — Servizi automobilistici, ecc. . . L. 500

MINISTERO DELLA MARINA.

Modifica di denominazione:

Cap. n. 91 (aggiunto) — Materiale idrografico per le nuove costruzioni e spese per il suo approntamento.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA.

a) *In aumento*:

Cap. n. 11 — Spese per le statistiche, ecc. . . L. 46.200

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 10 — Spese generali per gli uffici, ecc. . L. 200.000

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

a) *In aumento*:

Cap. n. 5 — Premi di operosità e di rendimento, ecc.	L.	50.000

b) *In diminuzione*:

Cap. n. 61 — Retribuzioni a tecnici privati, ecc.	L.	15.000
Cap. n. 99 — Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva, ecc.	»	35.000
Totale delle diminuzioni	L.	50.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Tabella di variazioni a bilanci speciali per l'esercizio finanziario 1932-33.

1. — BILANCIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Rendite consolidate, ecc.	L.	750.000
Cap. n. 3 — Annualità diverse e frutti di capitali	»	260.000
Totale degli aumenti	L.	1.010.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 16 — Eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura, ecc.	L.	650.000
Cap. n. 25 — Assegni vari nonchè per ufficiatura e manutenzione di chiese aperte al culto cattolico nelle Colonie, ecc.	»	100.000
Cap. n. 27 — Concorsi e sussidi per spese di culto e di propaganda religiosa nelle Colonie, ecc.	»	10.000
Cap. n. 37 — Concorsi e sussidi per l'esercizio del culto, ecc.	»	250.000
Totale degli aumenti	L.	1.010.000

2. — BILANCIO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Proventi del servizio dei conti correnti, ecc.	L.	2.500.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 9 — Indennità per missioni, ecc.	L.	600.000
Cap. n. 72 — Spese per l'esecuzione dei lavori di spostamento e di sistemazione delle linee telegrafiche in dipendenza della elettrificazione delle ferrovie, ecc.	»	1.900.000
Totale degli aumenti	L.	2.500.000

3. — BILANCIO DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

ENTRATA.

In aumento:

Cap. n. 1 — Proventi delle linee telefoniche interurbane	L.	300.000

SPESA.

In aumento:

Cap. n. 26-*bis* (di nuova istituzione) — Saldo di spese inerenti all'esercizio finanziario 1931-32, concernenti i compensi da corrispondersi ai concessionari per l'esercizio di uffici e linee telefoniche interurbane di proprietà dell'Azienda, nonchè i rimborsi, agli stessi concessionari, di prestazioni d'opera in conseguenza della unificazione di servizi in taluni uffici interurbani gestiti direttamente dall'Azienda	L.	300.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **1420**.
6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze a Sua Maestà il Re, nell'udienza del 27 ottobre 1932-X, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33.

MAESTÀ,

Per inderogabili necessità, di recente manifestatesi nei servizi di taluni Ministeri, sono da autorizzare, nei rispettivi stati di previsione del corrente esercizio, le nuove o maggiori assegnazioni che seguono:

Ministero delle finanze:

L. 2.700.000, a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Ministero degli affari esteri:

L. 400.000, per spese di funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa;

L. 600.000, per sovvenzioni ad istituzioni all'estero;

Ministero delle colonie:

L. 70.000, per provvidenze a favore degli indigeni, mutilati di Adua, pensionati;

Ministero dell'educazione nazionale:

L. 1.000.000, per provvidenze a favore dell'arte lirica;

L. 100.000, per i lavori di decorazione eseguiti al soffitto della Chiesa degli Scalzi in Venezia;

Ministero dell'interno:

L. 3.000.000, per spese del servizio di investigazione politica.

Alle accennate assegnazioni, del complessivo importo di lire 7.870.000, si provvede, in conformità di deliberazione del Consiglio dei Ministri, mediante prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, come dal decreto che ho l'onore di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Ritenuto che sul fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1932-33 sono disponibili lire 33.829.660;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 233 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1932-33, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 7.870.000 da inscrivere, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri sotto indicati, per l'esercizio medesimo:

Ministero delle finanze:

Cap. n. 49 - Assegnazione a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta	L.	2.700.000
Ministero degli affari esteri:		
Cap. n. 69 - Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa, ecc.	»	400.000
Cap. n. 91 (aggiunto - in conto competenza). - Sovvenzioni ad istituzioni all'estero	»	600.000
Ministero delle colonie:		
Cap. n. 22-*quater* (di nuova istituzione). - Assegnazione straordinaria per provvidenze a favore dei mutilati di Adua pensionati indigeni	»	70.000
Ministero dell'educazione nazionale:		
Cap. n. 110 - Spese per il pensionato artistico e musicale, ecc.	»	1.000.000
Cap. n. 155-*bis* (di nuova istituzione). - Spesa per i lavori di decorazione al soffitto della Chiesa degli Scalzi in Venezia	»	100.000
Ministero dell'interno:		
Cap. n. 79 - Spese per il servizio di investigazione politica	»	3.000.000
Totale	L.	7.870.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione, restando il Ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1932 - Anno XI
Atti del Governo, registro 326, foglio 34. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 ottobre 1932, n. 1421.

Riconoscimento della personalità giuridica della Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori.

N. 1421. R. decreto 14 ottobre 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Missionari dei Sacri Cuori.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 novembre 1932 - Anno XI

REGIO DECRETO 24 settembre 1932.

Proroga dei poteri conferiti alla Commissione per la gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipendente Scuola pratica di agricoltura.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 8 marzo 1932, n. 276, che erige in ente morale la Fondazione « Scuola pratica di agricoltura Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e ne approva lo statuto;

Visto il R. decreto 21 giugno 1925, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1925, registro n. 5 Economia Nazionale, foglio n. 51, che approva il regolamento della Scuola suddetta;

Visto il R. decreto 17 luglio 1931-IX, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 1931-IX, registro n. 11 Educazione Nazionale, foglio n. 243, con il quale il Consiglio di amministrazione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » ed il Comitato amministrativo della dipendente Scuola pratica di agricoltura vengono sciolti e viene nominata per la gestione temporanea dei due Enti una Commissione straordinaria per la durata di un anno con l'incarico di studiare e proporre le eventuali modificazioni necessarie delle norme statutarie o regolamentari della Fondazione e della Scuola suddetta e di avvisare i mezzi per ricondurle alla loro funzione di istituto d'istruzione agraria di carattere pratico;

Vista la lettera 27 luglio 1932-X, n. 1308, con la quale il prefetto di Ferrara formula la proposta di prorogare per un altro anno i poteri della Commissione anzidetta, in vista delle gravi difficoltà di ordine economico che le hanno reso impossibile di assolvere interamente il compito affidatole;

Ritenuta pienamente giustificata la proposta del prefetto di Ferrara;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I poteri affidati per la durata di un anno alla Commissione straordinaria per la temporanea gestione della Fondazione « Fratelli Gustavo e Severino Navarra » in Ferrara e della dipendente Scuola pratica di agricoltura, composta dai signori grand'uff. avv. Renzo Ravenna, presidente, on. dott. Francesco Ferri, membro, cav. uff. dott. Luigi Pisanò, membro segretario, nominata con R. decreto 17 luglio 1931-IX, sono prorogati di un anno.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1932 - Anno X
Registro n. 16 Educazione nazionale, foglio n. 212.

(6879)

DECRETO MINISTERIALE 1° novembre 1932.

Approvazione delle nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Viste le note alle voci 658, 661 e 767 della tariffa generale dei dazi doganali del Regno d'Italia, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, nelle quali è stabilito che il valore ufficiale, per i prodotti compresi nelle dette voci, venga fissato periodicamente dal Ministro per le finanze di concerto con quello per le corporazioni;

Visto il R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545, con il quale furono introdotte modificazioni alla tariffa dei dazi doganali, disponendo — tra l'altro — che i prodotti già nominati specificatamente nella sottovoce 658-*a*-2 e tassati in base al peso fossero, invece, compresi nella sottovoce 658-*a*-5 riferentesi ai prodotti non nominati e tassati mediante una percentuale sul relativo valore ufficiale;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1927 con il quale fu disposto che i prodotti compresi nella voce 658 lettera *a*), numeri 2 e 3 della tariffa vengano tassati mediante l'applicazione di una percentuale sul valore ufficiale dei prodotti medesimi;

Visto il R. decreto-legge 15 dicembre 1930, n. 1936, con il quale fu disposto di tradurre in valuta legale l'ammontare dei dazi doganali unitari sulla base del conguaglio stabilito dal R. decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2326;

Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1931 che ha approvato i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle suddette voci di tariffa;

Di concerto col Ministro per le corporazioni;

Determina:

Sono approvate, in sostituzione di quelle annesse al decreto Ministeriale 15 febbraio 1931, le tabelle allegate *A*, *B*, *C*, *D*, indicanti i valori ufficiali per i prodotti considerati nelle voci di tariffa rispettive.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO *A*.

VOCE 658-*a*-2, 3, 5.

Olii essenziali ed essenze, non deterpenati, di chiodi di garofano, di menta e non nominati

		Valore per Kg. — Lire
Olio essenziale	di angelica	590 —
Id.	di anice comune	30 —
Id.	di badiana	18 —
Id.	di cajeput	25 —
Id.	di camomilla comune	440 —
Id.	di camomilla romana	1100 —
Olio essenziale	di cananga	53 —
Id.	di cannella di Ceylan	250 —
Id.	di cannella di China	40 —
Id.	di cardamomo	700 —
Id.	di carvi	65 —
Id.	di citronella	14 —
Id.	di comino	180 —
Id.	di eucalipto	7 —
Id.	di finocchio	45 —
Id.	di garofani (chiodi)	50 —
Id.	di geranio	130 —
Id.	di ginepro	45 —
Id.	di lavanda	110 —
Id.	di legno cedrino	15 —
Id.	di legno rodio	195 —
Id.	di legno Sandalo (Indie orientali)	210 —
Id.	di legno Sandalo (Indie occidentali)	45 —
Id.	di legno sassofrasso	21 —
Id.	di lemongrass	18 —
Id.	di linaloe del Messico	30 —
Id.	di linaoe di Guaiana o di Brasile (Bois de rose femelle)	27 —
Id.	di macis	55 —
Id.	di maggiorana	50 —
Id.	di menta	120 —
Id.	di mircia	52 —
Id.	di neroli	1500 —
Id.	di opoponax	170 —
Id.	di origano	35 —
Id.	di patsciuli	160 —
Id.	di petitgrain	35 —
Id.	di rosmarino	12 —
Id.	di salvia comune	25 —
Id.	di salvia sclarea	700 —
Id.	di senape	125 —
Id.	di spigo	25 —
Id.	di timo	30 —
Id.	di vetiver	130 —
Id.	di ylang-ylang	250 —
Olii essenziali	altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO *B*.

VOCE 658-*b*.

Olii essenziali ed essenze, deterpenati:

		Valore per Kg. — Lire
Olio essenziale	di anice comune	65 —
Id.	di anice stellato (badiana)	60 —
Id.	di arancio amaro	1800 —
Id.	di arancio dolce	1800 —
Id.	di bergamotto	180 —
Id.	di cannella di Ceylan	700 —
Id.	di cannella di China	100 —
Id.	di cedro	450 —
Id.	di citronella	75 —
Id.	di lavanda	180 —
Id.	di lemongrass	70 —
Id.	di limone	280 —
Id.	di linaloe	100 —
Id.	di mandarino	4200 —
Id.	di menta	180 —
Id.	di mircia	180 —
Id.	di neroli	4000 —
Id.	di petitgrain	100 —
Id.	di rosa	9800 —
Id.	di rosmarino	75 —
Olii essenziali	altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO C.

VOCE 661.

Profumi sintetici e costituenti di essenze, non nominati.

	Valore per Kg. — Lire
Acetato di benzile	20 —
Id. di bornile	21 —
Id. di geranile	80 —
Id. di linalile	85 —
Id. di terpenile	32 —
Acetofenone	52 —
Acido fenilacetico	30 —
Alcool benzilico	16 —
Id. cinnamico	70 —
Id. feniletilico	70 —
Aldeide anisina	70 —
Id. cinnamica	28 —
Id. fenilacetica	115 —
Anetolo	40 —
Antranilato di metile	68 —
Benzoato di benzile	20 —
Id. di metile	30 —
Bromostirolo	85 —
Cinnamato di etile	60 —
Id. di metile	60 —
Citrale	90 —
Citronellale	55 —
Citronellolo	100 —
Cumarina	80 —
Difenilmetano	15 —
Eliotropina	45 —
Etere difenilico	18 —
Eucaliptolo	25 —
Eugenolo	80 —
Fenilacetato di etile	35 —
Id. di metile	35 —
Formiato di benzile	30 —
Id. di citronellile	130 —
Id. dell'etere feniletilico	125 —
Geraniolo	70 —
Idrossicitronellale	120 —
Indolo	750 —
Ionone	130 —
Isoeugenolo	110 —
Linalolo	80 —
Mentolo	120 —
Metilparacresolo	38 —
Muschio ambretta	180 —
Id. chetone	200 —
Id. xilene	50 —
Nerolina	28 —
Ossido di fenile (V. Etere difenilico).	
Safrolo	7 —
Salicilato di amile	27 —
Id. di metile	11 —
Terpineolo	19 —
Timolo	55 —
Vaniglina	120 —
Yara yara	28 —
Profumi sintetici, altri	(valore fattura)
Costituenti di essenze, altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

ALLEGATO D.

VOCE 767.

Alcaloidi non nominati e loro sali (compresi i glucosidi e i principî attivi e amari assimilati dal Repertorio agli alcaloidi).

	Valore per Kg. — Lire
Aconitina e suoi sali	9800 —
Agaricina	590 —
Aloina	80 —
Apomorfina idroclorato	8900 —
Arecolina bromidrato	2450 —
Id. idroclorato	3400 —
Atropina	1200 —
Id. salicilato	1400 —
Id. solfato	870 —
Berberina e suoi sali	620 —
Brucina	115 —
Id. (sali di)	95 —
Caffeina	40 —
Id. (suoi sali, escluso il valerianato)	35 —
Id. valerianato	80 —
Cantaridina	8500 —
Capsicina	150 —
Cocaina	3800 —
Id. idroclorato	3400 —
Codeina	2000 —
Id. fosfato	1750 —
Id. idroclorato	1800 —
Id. solfato	1800 —
Colchicina e suoi sali	13800 —
Diacetilmorfina e suoi sali	2700 —
Digitalina amorfa	9200 —
Id. cristallizzata	11500 —
Eserina	10500 —
Id. (sali di)	6500 —
Etilmorfina idroclorato	2200 —
Evonimina	330 —
Giusquiamina e suoi sali	2250 —
Idrastina e suoi sali	12000 —
Idrastinina e suoi sali	8750 —
Ioimbina idroclorato	1100 —
Morfina	2650 —
Id. (sali di)	2150 —
Omatropina e suoi sali	2800 —
Papaverina e suoi sali	1450 —
Pelletterina solfato	9200 —
Id. tannato	4500 —
Pilocarpina	1750 —
Id. (sali di)	900 —
Salicina	170 —
Saponina	75 —
Scopolamina e suoi sali	8750 —
Solanina	6650 —
Id. idroclorato	8400 —
Sparteina solfato	140 —
Stricnina e suoi sali	275 —
Teobromina	35 —
Id. e sodio acetato	30 —
Id. e sodio salicilato	35 —
Veratrina	490 —
Altri	(valore fattura)

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(6889)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1932.

Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana al sig. Daniele Maria Arcangelo Piletti di Bernardo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il sig. Daniele Maria Arcangelo Piletti, nato a Treviso il 26 marzo 1893 da Bernardo e da Pierina Ottoni, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto sig. Daniele Maria Arcangelo Piletti il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 ottobre 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima), le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito al predetto signor Daniele Maria Arcangelo Piletti il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6886)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1932.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana alla signora Beatrice Polli di Edoardo.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Beatrice Polli, nata a Trieste l'11 aprile 1898 da Edoardo e da Ortensia Pignon, trovasi in via di riacquistare, a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Beatrice Polli il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 11 ottobre 1932 del Consiglio di Stato (sezione prima) le cui considerazioni s'intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

È inibito alla predetta signora Beatrice Polli il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 19 ottobre 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: ARPINATI.

(6887)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1932.
Nomina del sig. Melchiorre Antonio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Mapelli Emilio fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Melchiorre Antonio di Vincenzo, chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Sindacato, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il signor Melchiorre Antonio è nominato rappresentante del sig. Mapelli Emilio fu Luigi, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 5 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(6901)

DECRETO MINISTERIALE 3 novembre 1932.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale di depositi e prestiti di Limone sul Garda.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Vista la lettera 15 settembre 1932, n. 29670, di S. E. il prefetto di Brescia;

Considerata l'opportunità di provvedere al riordinamento della Cassa rurale di depositi e prestiti di Limone sul Garda;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di Limone sul Garda in provincia di Brescia è sciolto ed il rag. Chelotti Carlo di Livio è nominato commissario governativo con le attribuzioni di cui all'art. 20 della citata legge 6 giugno 1932, n. 656, e con la facoltà attribuita al Consiglio di amministrazione dall'art. 21, comma 1°, della legge suddetta, per il caso di reintegrazione del patrimonio dell'Azienda o del suo scioglimento e successiva liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(6890)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1932.
Sostituzione di due membri nella Commissione incaricata di esaminare le offerte relative alla fornitura di complessi a onde corte per collegamenti radiotelegrafici a grande distanza con le navi mercantili.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 31 gennaio 1929-VII, registrato alla Corte dei conti addì 5 febbraio 1929, registro n. 3, Ufficio riscontro poste, foglio n. 570, con cui venne costituita la Commissione incaricata di esaminare le offerte relative agli impianti radioelettrici da eseguirsi nel Centro di Coltano Radio per i collegamenti radiotelegrafici e radiotelefonici con le navi mercantili;

Considerato che i componenti: cav. di gr. cr. Di Pirro Giovanni e gr. uff. dott. Cambi Ettore, non possono, per giustificati motivi, continuare ad espletare l'incarico;

Decreta:

In sostituzione dei signori cav. di gr. cr. prof. Di Pirro Giovanni e gr. uff. dott. Cambi Ettore sono chiamati a far

parte della Commissione incaricata di esaminare le offerte relative agl'impianti radioelettrici da eseguirsi nel Centro di Coltano Radio, come membri i signori:

Comm. dott. Masini Vittorio, ispettore superiore al Tesoro;

Comm. dott. Bleiner Giuseppe, capo servizio presso l'Amministrazione P. T.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(6891)

ORDINANZA MINISTERIALE 31 ottobre 1932.

Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e successive modificazioni;

Veduto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909;

Veduti i Regi decreti 30 novembre 1924, n. 2172, e 27 ottobre 1927, n. 2135;

Veduto il R. decreto-legge 24 marzo 1930, n. 436;

Veduto il decreto 13 febbraio 1931 del Capo del Governo;

Veduto l'art. 43 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, numero 1227;

Veduto il R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366;

Ordina:

Art. 1.

È indetta per il mese di novembre 1932 la sessione annuale degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni di medico-chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, veterinario, perito forestale, della professione in materia di economia e commercio, e di abilitazione nelle discipline statistiche.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le Università e gli Istituti superiori indicati nella tabella annessa alla presente ordinanza.

Ciascuna Università o Istituto superiore è sede di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione o delle professioni indicate nella tabella anzidetta, e, per quanto riguarda gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, limitatamente ai rami di ingegneria indicati per ciascun Istituto nella tabella medesima.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato possono scegliere la sede di esame tra quelle indicate nella tabella annessa alla presente ordinanza, salvo le limitazioni di cui all'art. 5, e fermo restando che, in nessun caso, possono presentarsi agli esami in quelle sedi nelle quali siano stati iscritti nell'ultimo biennio o vi abbiano conseguito la laurea o il diploma che è titolo di ammissione agli esami medesimi. È fatta eccezione pei candidati agli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, che debbono sostenere gli esami stessi presso il Regio istituto superiore agrario e forestale di Firenze.

Art. 4.

I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione non oltre il 18 novembre 1932 alla segreteria dell'Università o dell'Istituto superiore ove intendano sostenere gli esami.

La domanda deve essere redatta e documentata in conformità dell'art. 6 del R. decreto 14 ottobre 1932, n. 1366, (salvo il disposto dell'art. 76 del decreto stesso), e dell'art. 5 del decreto 13 febbraio 1931 del Capo del Governo.

Possono essere accettate domande non corredate dal titolo originale o certificato di laurea o diploma, che però il candidato deve produrre prima dell'inizio della sessione, per essere ammesso a sostenere le prove.

Salvo l'eccezione di cui al comma precedente, le domande non completamente documentate non possono venire prese in considerazione. Comunque, ai fini dell'assegnazione della sede, di cui all'art. 5, sarà data la preferenza alle domande corredate del titolo accademico.

Art. 5.

Nella tabella annessa alla presente ordinanza è indicato il numero massimo dei candidati che possono sostenere gli esami di Stato in ciascuna sede.

Le segreterie delle Università e Istituti superiori sedi di esami di Stato ricevono le domande che sono presentate dai candidati, anche in eccedenza del numero massimo indicato per ciascuna sede.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine, di cui all'art. 4 della presente ordinanza, le segreterie delle Università e degli Istituti superiori sedi di esami di Stato comunicano telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati, facendo presente, per gli eventuali eccedenti, le incompatibilità per altre sedi. Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere, la segnalazione dei candidati eccedenti deve specificare il ramo d'ingegneria prescelto (civile, industriale, navale, aeronautico, minerario).

Il Ministero, tenuto conto delle informazioni ricevute, provvede alla ripartizione dei candidati, che in ciascuna sede eccedono il numero prescritto, tra le sedi nelle quali si sono presentati candidati in numero inferiore a quello massimo, e per cui non risultino incompatibilità, e ne informa le segreterie delle Università e degli Istituti superiori interessati, che debbono con la massima sollecitudine trasmettere le domande dei candidati in soprannumero alle sedi indicate dal Ministero e darne immediata comunicazione agli interessati.

Art. 6.

La prova scritta degli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consisterà nello svolgimento di un argomento di statistica demografica.

Art. 7.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 30 novembre 1932 e si svolgono secondo l'ordine stabilito per le singole sedi dai presidenti delle Commissioni esaminatrici e reso noto con avvisi affissi nell'albo dell'Università o Istituto superiore sede di esame.

Roma, addì 31 ottobre 1932 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

Tabella delle RR. Università e dei RR. Istituti superiori nei quali si svolgeranno gli esami di abilitazione all'esercizio professionale nella sessione dell'anno 1932

Per la professione di medico-chirurgo	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	175
R. Università Bologna	250
R. Università Genova	250
R. Università Messina	150
R. Università Padova	225
R. Università Parma	150
R. Università Pavia	200
R. Università Perugia	150
R. Università Pisa	200
R. Università Sassari	50

Per la professione di chimico	Numero massimo di candidati
R. Università Cagliari	50
R. Università Genova	90
R. Università Messina	50
R. Università Milano	90
R. Università Padova	80
R. Università Palermo	80
R. Università Pisa	50
R. Università Torino	90
Per la professione di architetto	**Numero massimo di candidati**
R. Scuola d'ingegneria Milano	—
R. Scuola d'architettura Roma	—

Per la professione di farmacista	Numero massimo di candidati
R. Università Bari	90
R. Università Bologna	150
R. Università Cagliari	50
R. Università Palermo	100
R. Università Parma	90
R. Università Pavia	100
R. Università Pisa	100
R. Università Torino	130
Per la professione di perito forestale	**Numero massimo di candidati**
R. Istituto superiore agrario e forestale Firenze	—

Per la professione di ingegnere		Numero massimo di candidati
R. Scuola d'ingegneria Bologna	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	120
R. Scuola d'ingegneria navale Genova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	100
R. Scuola d'ingegneria Milano	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; miniere e metallurgia.	200
R. Scuola d'ingegneria Napoli	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; architettura e costruzione navale; costruzioni navali e meccaniche.	200
R. Scuola d'ingegneria Padova	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche.	150
R. Scuola d'ingegneria Palermo	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche.	100
R. Scuola d'ingegneria Pisa	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque.	80
R. Scuola d'ingegneria Roma	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	200
R. Scuola d'ingegneria Torino	Costruzioni edili; costruzioni di ponti, strade e ferrovie; costruzioni idrauliche, fluviali e marittime, regolazione ed utilizzazione delle acque; impianti di industrie elettrotecniche; impianti di industrie meccaniche; impianti di industrie chimiche; miniere e metallurgia; costruzioni aeronautiche.	200

Per la professione di agronomo	Numero massimo di candidati
R. Istituto superiore agrario Bologna	90
R. Istituto superiore agrario Portici	90
R. Istituto superiore agrario e forestale Firenze	70
Per la professione in materia di economia e commercio	**Numero massimo di candidati**
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Bari	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Catania	150
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Firenze	200
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Roma	200
R. Istituto superiore di scienze econom. e commerciali Venezia	200

Per la professione di veterinario	Numero massimo di candidati
R. Istituto sup. di med. veterinaria Messina	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Pisa	60
R. Istituto sup. di med. veterinaria Torino	60
Per l'abilitazione nelle discipline statistiche	**Numero massimo di candidati**
R. Università Bologna	150
R. Università Catania	150
R. Università Firenze	150
R. Università Genova	150
R. Università Milano	150
R. Università Padova	200
R. Università Roma	200
R. Università Torino	200

(6885)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 524 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rumich Antonio, figlio del fu Antonio e di Pavessich Vincenza, nato a Pola, il 22 novembre 1899 e abitante a Pola, via Acquedotto, n. 30, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rumi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5579)

N. 527 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rumich Luigi Carlo, figlio di Luigi e di Giovanna Dragosetich, nato a Pola il 9 febbraio 1878 e abitante a Pola, via C. Defranceschi n. 17, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rumi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5581)

N. 528 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rumich Luigi, figlio del fu Giuseppe e di Paschet Teresa, nato a Pola, l'8 giugno 1885 e abitante a Pola, via Sergia n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rumi ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5582)

N. 523 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rumar » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rumar Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e di Bursich Anna, nato a Cavrano (Pola) il 15 agosto 1892 e abitante a Cavrano, n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ruma »
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Peruseo Lucia di Giuseppe e di Bursich Maria, nata a Segotti (Dignano) il 16 settembre 1893, ed ai figli, nati a Cavrano: Giuseppe, il 20 maggio 1912; Maria, il 24 dicembre 1915; Antonio, il 1° gennaio 1919; Angelo, il 30 luglio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5583)

N. 525 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rumich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rumich Andrea, figlio del fu Domenico e di Lucich Antonia, nato a Pola il 26 ottobre 1878 e abitante a Pola, via della Valle n. 5, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rumi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bagatella Caterina di Francesco e di Bolonich Caterina, nata a Verbenico il 18 settembre 1880, alla figlia Anna, nata a Graz l'11 dicembre 1917 ed ai figli, nati a Pola: Andrea, il 31 ottobre 1904; Francesco, il 17 febbraio 1907; Pasqua, il 21 dicembre 1908; Remigio, il 5 maggio 1911; Domenico, il 29 agosto 1912.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5584)

N. 517 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Rubinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.a Rubinich Giacoma, figlia del fu Antonio e della fu Macchiavelli Giacomina, nata a Pola il 6 maggio 1861 e abitante a Pola, via Quieto n. 4, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Rubini ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5585)

N. 310 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Giuseppe, figlio del fu Michele e della fu Lazzarich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 19 marzo 1883 e abitante a Medolino n. 25, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bertagno Elisa di Giovanni e di Tromba Maria, nata a Medolino il 10 agosto 1888, ed ai figli, nati a Medolino: Michele, il 19 maggio 1909; Giovanni, il 2 gennaio 1920; Maria, il 2 dicembre 1923; Giuseppe, il 15 settembre 1925; Caterina, il 27 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(5586)

N. 312 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Gregorio, figlio del fu Giuseppe e di Leverich Caterina, nato a Medolino (Pola) il 7 dicembre 1883 e abitante a Medolino n. 43, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lazzarich Elena fu Giorgio e di Privrat Anna, nata a Medolino il 16 marzo 1887, ed ai figli, nati a Medolino: Giuseppe, il 5 novembre 1910; Giovanni, l'8 gennaio 1913; Maria, il 18 settembre 1918; Radoslavo, il 23 luglio 1920.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5587)

N. 320 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Pietro, figlio del fu Andrea e della fu Gracalich Giovanna, nato a Medolino (Pola) il 17 giugno 1869 e abitante a Medolino n. 32, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Michele, nato a Medolino dall'or defunta Priorat Eufemia il 19 marzo 1904, ed alla nuora Chiraz Fosca di Giuseppe e di Perusco Oliva, nata a Medolino il 2 febbraio 1905.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5588)

N. 321 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Radossevich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Radossevich Vito, figlio di Antonio e di Lorenzin Caterina, nato a Medolino (Pola) il 3 gennaio 1886 e abitante a Medolino n. 229, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ardossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Privrat Agnese fu Giovanni e di Privrat Anna, nata a Medolino il 2 gennaio 1890, ed ai figli nati a Medolino: Amalia, il 26 luglio 1920; Maria, il 31 maggio 1923; Antonio, il 30 ottobre 1926; Giovanni, il 9 gennaio 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 16 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5589)

N. 285 R.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Rachich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Rachich Giovanni, figlio di Antonio e di Radollovich Antonia, nato a Pomer (Pola) il 12 maggio 1898 e abitante a Pola, via Muzio n. 8, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Racchi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Rossanda Eufemia fu Antonio e di Micovillovich Maria, nata a Vincural (Pola) il 1° dicembre 1902, ed al figlio Edoardo, nato a Pola il 14 gennaio 1923.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 13 gennaio 1931 - Anno IX

Il prefetto: LEONE.

(5590)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa « Umanitaria », per costruzione di case popolari ed economiche in Forlimpopoli, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizioni e comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(6895)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 228.

Media dei cambi e delle rendite

del 9 novembre 1932 - Anno XI

S. U. America (Dollaro)	19.52
Inghilterra (Sterlina)	64.60
Francia (Franco)	76.63
Svizzera (Franco)	376.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.25
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.717
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.97
Cecoslovacchia (Corona)	58.05
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3.38
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.643
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.29
Olanda (Fiorino)	7.852
Polonia (Zloty)	219.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	160 —
Svezia (Corona)	3.40
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.70
Id. 3,50 % (1902)	73.675
Id. 3 % lordo	53.20
Consolidato 5 %	83.725
Buoni novennali. Scadenza 1932	100 —
Id. id. Id. 1934	100.65
Id. id. Id. 1940	101.125
Id. id. Id. 1941	100.025
Obbligazioni Venezie 3,50 %	85.325

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Nomina del commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Sinistra Adige » in provincia di Verona.

Con R. decreto 15 settembre 1932, registrato alla Corte dei conti il 13 ottobre successivo, registro n. 16, foglio n. 17, ai sensi delle leggi vigenti in materia, il dott. Carlo Vecchi è stato nominato commissario straordinario del Consorzio di irrigazione « Sinistra Adige ».

(6875)

CONCORSI

MINISTERO DELL' EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a due posti di segretario economo ed a 19 posti di prefetto di disciplina nei ruoli delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Viste le lettere 29 agosto e 10 settembre 1932-X, n. 2574, con le quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri, comunica che S. E. il Capo del Governo ha, tra l'altro, autorizzato, ai sensi del proprio decreto 16 giugno 1932-X, a bandire, seguendo la procedura d'urgenza, concorsi pubblici per due posti di segretario economo, e per un posto di prefetto di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie in aggiunta ai posti che risultassero ancora vacanti in seguito allo espletamento di concorsi interni;
Considerato che nel concorso interno per 22 posti di prefetto di disciplina bandito con decreto Ministeriale 15 dicembre 1931 (registrato alla Corte dei conti il successivo 23 dicembre, registro 19 Educazione nazionale, foglio 37) si sono presentati due candidati che hanno conseguito la nomina e che pertanto sono rimasti scoperti 21 posti, due dei quali sono riservati per riassunzioni in servizio, attualmente in corso;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i concorsi per esami a due posti di segretario economo (gruppo C, grado unico 11°), e a 19 posti di prefetto di disciplina (gruppo C, grado unico 13°).

Art. 2.

Gli aspiranti debbono far pervenire entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento agrario), le domande di ammissione ai concorsi stessi, redatte su carta bollata da L. 5 e corredate dai seguenti documenti:

1° atto di nascita da cui risulti che il concorrente, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno e non superato il 30° anno di età. Questo limite è elevato al 35° anno per gli ex-combattenti ed al 39° per gli invalidi di guerra;

2° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli o quelli pei quali tale equiparazione sia stata riconosciuta in virtù del decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio e la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi, dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra, o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex-combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha la sua abituale residenza;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto del libretto ferroviario;

9° titolo legale di studio: diploma originale o copia autentica di abilitazione conseguita in una Regia scuola agraria media o di licenza dell'ex Regia scuola speciale o pratica di agricoltura o di licenza dell'attuale Scuola pratica di agricoltura da trasformarsi in Regia ai sensi della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, di licenza di altra Scuola assimilata a quella pratica di agricoltura testè citata, oppure il diploma conseguito in una Scuola tecnica od in un'altra secondaria di primo grado, Regia o pareggiata, oppure l'attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico, o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054;

10° elenco in carta libera in doppio esemplare dei documenti e titoli.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

I certificati di nascita, quello di cittadinanza italiana, dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune da cui gli atti provengono: quello di buona condotta dal prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un medico militare e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario.

Il certificato penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Inoltre i certificati di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, non saranno validi se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6. Essi però sono tenuti a presentare copia dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 3.

Non sono ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto il Ministero può assegnare al concorrente un termine di 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

L'ammissione ai concorsi potrà, inoltre, essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 4.

I concorsi sono per esami. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei candidati la preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

L'esame consisterà:

1° Per il concorso a due posti di segretario economo:

a) in una prova scritta (redazione di un'istanza, di un rapporto o di una lettera d'affari);

b) in una prova orale (colloquio sui seguenti argomenti: Inventari. Valutazione dei beni immobili, mobili, macchine, attrezzi, ecc. Criteri da seguire - Concetti di patrimonio - Attività e passività - Fatti ed atti amministrativi - Preventivi e consuntivi in generale - Entrate ed uscite - Categorie - Fasi dell'entrata e dell'uscita - Residui attivi e passivi - Bilancio, avanzo, disavanzo, pareggio - Fondi di riserva - Conti correnti - Amministrazione e contabilità delle Scuole agrarie - Scuola-convitto - Contabilità delle aziende agrarie.

2° Per il concorso a 19 posti di prefetto di disciplina: in una prova scritta ed orale di lingua italiana ed in prove orali sulle nozioni di aritmetica, geometria e computisteria, anatomia, fisiologia ed igiene, sui seguenti programmi:

Lingua italiana:

Prova scritta: esercizio di composizione sopra argomenti riguardanti il lavoro, il commercio e la vita sociale;

Prova orale: lettura, riassunto e commento di passi scelti. Linguaggio, termini, proposizioni, periodi. Norme sull'arte del comporre. Cenni intorno ai principali generi di componimento.

Aritmetica, geometria e computisteria: Sistema metrico decimale, numeri complessi, potenze e radici, rapporti e proporzioni, regole del 3 semplice e del 3 composto, interesse e sconto, regola del miscuglio, regola di società, misure delle superfici delle principali figure geometriche, regole per la determinazione di aree e volumi dei più comuni solidi geometrici, compra vendita, fatture, ricevute, quietanze, ordini di pagamento, effetti commerciali, conti correnti semplici e a interessi, trasporti.

Nozioni elementari di anatomia, fisiologia ed igiene: La macchina umana. I vari tessuti che costituiscono il corpo umano, lo scheletro. Gli apparecchi principali del nostro corpo e le loro funzioni: respirazione, digestione. Sostanze alimentari e razioni, bevande. Innervazione. La vista e l'udito. L'organo della loquela. Il gusto. L'olfatto. Alcuni bisogni del nostro corpo: fame e richiesta alimentare, la sete e il sonno. Pulizia del corpo e degli indumenti. Esercizio dei muscoli e lavoro intellettuale. Igiene della casa e della scuola. Primi soccorsi nei casi d'urgenza. Accidenti per fulminazione. Accessi convulsivi. Avvelenamenti. Asfissia. Corpi estranei. Puntura d'insetti. Malattie contagiose. Pratica di assistenza agli infermi.

Art. 5.

Ai candidati ammessi ai concorsi sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami, che avranno luogo in Roma, presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 6.

I concorsi saranno giudicati da apposite Commissioni nominate dal Ministero dell'educazione nazionale tra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e tra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 7.

I vincitori dei concorsi conseguiranno la nomina, rispettivamente, a segretari economi e a prefetti di disciplina nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, e dovranno prestare il prescritto periodo di prova di cui all'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, con l'assegno mensile di L. 425 a norma del decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929, assegno ridotto, per effetto del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, a L. 374.

Ad essi compete anche, durante tale periodo, l'aggiunta di famiglia a norma delle disposizioni vigenti ed ai prefetti di disciplina inoltre l'alloggio nel convitto e il vitto per la sola persona.

Conseguita la nomina i vincitori del concorso a due posti di segretario economo, vengono collocati nel gruppo *C*, grado unico 11°, e quelli del concorso a 19 posti di prefetto di disciplina nel gruppo *C*, grado 13°, del ruolo delle Regie scuole agrarie medie, salvo quanto sarà disposto in attuazione della legge 15 giugno 1931-IX, n. 889.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 ottobre 1932 - Anno X

Il Ministro: ERCOLE.

(6898)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.